

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 965 del 26 agosto 2025

"Piccole Produzioni Locali - PPL venete": approvazione del testo della disciplina regionale coordinato alla Legge 1 aprile 2022, n. 30 e ampliamento dei prodotti del paniere.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il testo della disciplina regionale delle "Piccole Produzioni Locali - PPL venete" coordinato alla Legge 1 aprile 2022, n. 30. Si raccordano le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1173/2021 alla disciplina nazionale e si amplia il paniere degli alimenti commercializzabili come "PPL venete" con l'inserimento dei tartufi spontanei e coltivati.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Le "Piccole Produzioni Locali - PPL venete", di seguito "PPL venete" sono prodotti alimentari, di origine animale o vegetale, primari o ottenuti dalla trasformazione, in limitate quantità in termini assoluti, di materie prime agricole derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento di animali o dalla pesca, svolti dall'imprenditore agricolo o ittico (operatore del settore alimentare - OSA), esclusivamente nella medesima azienda, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini, entro il territorio regionale.

La disciplina delle PPL venete è stata originariamente dettata in Veneto con provvedimenti della Giunta regionale. Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2016/2007 sono stati stabiliti i principi della materia implementati in seguito con ulteriori provvedimenti della Giunta regionale quali la DGR n. 1892/2008, la DGR n. 2280/2010, la DGR n. 1526/2012, la DGR n. 1070/2015, la DGR n. 2162/2017, la DGR n. 1248/2020 e, da ultimo, con la DGR n. 1173/2021 avente ad oggetto *"Riordino delle disposizioni relative al Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL Venete"* è stata da ultimo riorganizzata la disciplina.

Sul piano normativo, la Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 30 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"*, all'art. 88 rubricato *"Disposizioni in materia di valorizzazione delle piccole produzioni locali (PPL) in ambito agro-zootecnico"* ha dedicato una specifica previsione alle PPL venete al fine di una loro valorizzazione. Tale disposizione ha stabilito, a tutela della salute dei consumatori, che per tali tipologie di produzione la Giunta regionale definisca un piano di monitoraggio chimico e microbiologico, identificando i potenziali rischi connessi, al fine anche di valutare la possibilità della vendita on line di tali produzioni.

Con la successiva Legge 1° aprile 2022, n. 30 recante *"Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale"*, le Piccole Produzioni Locali hanno avuto un riconoscimento normativo e una specifica disciplina anche a livello nazionale. La normativa nazionale, recependo anche l'evoluzione della progettualità iniziata nel territorio regionale, definisce in maniera più completa ed organica queste realtà produttive, elencandone i principi, le finalità, i requisiti per la produzione, le attività di controllo per l'accertamento di eventuali illeciti amministrativi commessi dagli OSA e le conseguenti sanzioni amministrative. La Legge in parola lascia alle Regioni, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di adottare iniziative per valorizzare queste produzioni e di individuarne il paniere, le procedure semplificate di autocontrollo, i criteri di sicurezza alimentare e le modalità di adesione da parte degli imprenditori.

In considerazione della rilevanza assunta nel territorio regionale da queste produzioni, con DGR n. 12 del 16 gennaio 2024 la Giunta regionale ha recentemente approvato uno schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il Consorzio PPL Venete - Piccole Produzioni Locali e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore primario. Alla luce di tale accordo quadro, ha preso avvio una collaborazione tra gli Enti citati finalizzata alla promozione, allo sviluppo e al consolidamento di iniziative volte a supportare il progetto sulle Piccole Produzioni Locali. Nell'ambito delle attività previste dal citato accordo quadro, vengono svolte anche attività di sperimentazione relative alle varie tipologie di prodotti al fine di definire criteri di sicurezza alimentare basati sulle valutazioni del rischio.

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario adottare un nuovo testo della disciplina regionale di queste realtà produttive che tenga conto della citata evoluzione normativa e delle azioni già svolte, e in corso, dalle Aziende ULSS e dagli Enti coinvolti nel citato accordo quadro sul territorio regionale.

Nell'ambito delle azioni già eseguite a supporto delle PPL venete e conformi a quanto previsto dalla L. n. 30/2022, si fa riferimento, tra l'altro:

- alla specifica formazione in materia di igiene degli alimenti e sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, per gli operatori aderenti, già erogata da diversi anni in collaborazione tra le Aziende ULSS e le associazioni di categoria;
- alla definizione di requisiti strutturali e gestionali semplificati;
- all'applicazione di forme di autocontrollo semplificato, supportato da documenti e manuali di buone prassi igieniche all'uopo predisposti;
- allo sviluppo del sito web dedicato alle PPL venete e alla creazione del logo PPL venete.

Inoltre, nell'ultimo anno, sono state svolte azioni di rafforzamento delle condizioni di igiene nelle malghe e nei caseifici aziendali in pianura.

Per garantire il monitoraggio sanitario delle PPL venete è stato previsto che gli OSA eseguano i campioni dei propri prodotti e li conferiscano al laboratorio dell'IZSve per le successive analisi. Attraverso l'apposito sito web dedicato, gli esiti delle analisi sono disponibili alle Autorità Competenti Locali (ACL) - Aziende ULSS oltre che agli OSA stessi. Solo in caso di esito analitico conforme, l'OSA può immettere sul mercato i propri prodotti.

Nell'ambito delle attività di sperimentazione, sono in corso specifiche attività di simulazione in laboratorio dei processi di produzione di alcuni prodotti a base di latte delle PPL venete per migliorare le garanzie di sicurezza alimentare senza perdere le caratteristiche organolettiche peculiari dei prodotti.

I consumatori hanno dimostrato di ricercare con interesse sempre crescente i prodotti locali, provenienti da filiere produttive corte o cortissime, apprezzando via via le nuove proposte del paniere.

Inoltre va segnalato che le associazioni di categoria a diversi livelli e numerosi OSA interessati ad aderire al progetto regionale delle PPL venete hanno richiesto di includere nel paniere anche i tartufi spontanei e coltivati. Rispetto a tale alimento è stato riscontrato l'interesse a identificarlo come prodotto locale e ad inserirlo in un percorso di tracciabilità idoneo a garantirne la provenienza nonché la lavorazione e la commercializzazione nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

Al riguardo la Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 *"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi"*, recentemente modificata con la L.R. n. 21/2024, detta già le prescrizioni volte a consentire la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi da parte dei coltivatori e dei raccoglitori professionali titolari di partita IVA. All'interno di questa cornice normativa, l'ampliamento del paniere dei prodotti delle PPL venete anche ai tartufi consentirà ai medesimi soggetti aderenti alla disciplina di raccogliere e lavorare, nell'ambito della propria azienda agricola, il tartufo del territorio veneto, al fine di cederlo al consumatore finale o ad altri OSA (ristoranti, rivendite alimentari). Gli esiti delle attività di produzione, lavorazione e vendita del tartufo potranno, inoltre, consentire di acquisire elementi utili per valutare l'opportunità di promuoverne la coltivazione sul territorio regionale.

Ciò premesso, in considerazione dell'accordo quadro sopracitato, l'U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria, in collaborazione con le Aziende ULSS interessate e gli Enti aderenti all'accordo stesso, ha provveduto ad integrare il Paniere di cui all'Allegato A della DGR n. 1173/2021 con i nuovi prodotti e a coordinare la disciplina con la L. n. 30/2022.

In particolare, nel testo coordinato contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, si è colta l'occasione per revisionare la disciplina regionale delle PPL venete alla luce della L. n. 30/2022. La revisione riguarda nello specifico l'ambito di applicazione e i soggetti destinatari della disciplina, i principi applicabili di cui all'art. 1 della medesima legge nazionale (salubrità, localizzazione, limitatezza e specificità), nonché le attività di controllo e le sanzioni applicabili in caso di accertamento degli illeciti.

Si precisa altresì che nell'**Allegato A** sono state revisionate le schede tecniche dei prodotti.

Relativamente alla filiera dei tartufi coltivati e spontanei, sono stati definiti i quantitativi massimi di produzione che gli OSA devono rispettare per questi nuovi prodotti del paniere nonché i relativi criteri di sicurezza alimentare. Tali aspetti sono disciplinati nella "scheda tecnica di prodotto A13" dedicata sia ai tartufi (funghi ipogei) sia ai funghi epigei, questi ultimi precedentemente ricompresi nella "scheda tecnica di prodotto A4" di cui all'Allegato A della DGR n. 1173/2021.

Per consentire agli OSA interessati di espletare le procedure necessarie per l'adesione alla disciplina, sono stati aggiornati ai nuovi prodotti del paniere anche i moduli nn. 1, 2 e 3, rispettivamente *"Richiesta di parere preventivo"*, *"Scheda dati attività"* e *"Notifica sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) n. 852/2004)"* di cui all'Allegato A alla DGR n. 1173/2021.

Alla luce di quanto sopra, si propone di approvare il testo della disciplina regionale delle "Piccole Produzioni Locali - PPL venete" coordinato alla Legge 1 aprile 2022, n. 30 e ampliato a nuovi prodotti del paniere, contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTA la Legge 1° aprile 2022, n. 30 *"Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale"*;

VISTA la Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 *"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi"* e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"*, in particolare l'art. 88;

VISTA la DGR n. 2016 del 3 luglio 2007 avente ad oggetto *"Applicazione Regolamenti CE nn. 852, 853, 854 e 882/2004, e successive modifiche e integrazioni, per piccole realtà produttive"* e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1173 del 24 agosto 2021 avente ad oggetto *"Riordino delle disposizioni relative al Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL Venete"*;

VISTA la DGR n. 12 del 16 gennaio 2024 avente ad oggetto *"Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione del Veneto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il Consorzio PPL Venete - Piccole Produzioni Locali e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore primario"*.

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto della intervenuta normativa nazionale in materia di "Piccole produzioni Locali - PPL" di cui alla Legge 1° aprile 2022, n. 30 *"Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale"*;
3. di procedere ad integrare inoltre l'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 24 agosto 2021 recante *"Riordino delle disposizioni relative al Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL venete"* anche con i nuovi prodotti del paniere delle PPL venete quali i tartufi veneti spontanei e coltivati, per le motivazioni espresse in premessa;
4. di approvare il testo della disciplina regionale delle "Piccole produzioni Locali - PPL venete" coordinato alla Legge 1 aprile 2022, n. 30 e ampliato ai nuovi prodotti del paniere, contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di incaricare il Direttore della U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.